



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1544

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione delle modalità per l'attuazione dell'articolo 14ter della legge 5 giugno 2020, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali": criteri per la concessione della proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Il giorno **09 Ottobre 2020** ad ore **08:41** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**

**MARIO TONINA**

**ASSESSORE**

**MIRKO BISESTI**

**ROBERTO FAILONI**

**MATTIA GOTTARDI**

**STEFANIA SEGNANA**

**ACHILLE SPINELLI**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'articolo 30, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, prevede che: “con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non sono approvate si applica la corrispondente normativa statale”.

Con il presente provvedimento si intendono specificare, in attuazione della disposizione sopracitata, le modalità di proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, stabilite in sede nazionale dall'articolo 14ter della legge 5 giugno 2020, n. 40.

Sulla base del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 “Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.”, ogni impianto nel corso della sua vita tecnica, per poter garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima autorizzazione all'esercizio, deve essere sottoposto a revisioni periodiche.

Con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1470, si provvedeva a definire le norme tecniche in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, nonché dei criteri per la concessione delle proroghe alle relative scadenze di revisione generale e vita tecnica. In particolare veniva specificato che gli impianti a cui era già stata autorizzata precedentemente una proroga ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2012, n.1067, potevano beneficiare di un ulteriore periodo fino a raggiungere complessivamente i cinque anni, subordinatamente alle prescrizioni previste dalla medesimo provvedimento.

Le modalità per la posa in opera delle funi, i requisiti di sicurezza da applicare al controllo, alla riparazione e alla manutenzione delle funi e dei loro attacchi, nonché i criteri che determinano la loro dismissione, sia delle funi già in esercizio, sia di quelle di nuova installazione vengono disciplinate dal decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2016, n. 144 “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”.

In considerazione delle misure restrittive adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le manutenzioni programmate sugli impianti propedeutiche agli adempimenti tecnici amministrativi possono subire dei ritardi, dovuti sia all'impossibilità di approvvigionamento dei materiali e componenti, sia al reperimento della mano d'opera specializzata, per cui è possibile che non vengano rispettati gli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203.

Sulla base del quadro così delineato si ritiene opportuno stabilire le disposizioni attuative dell'articolo 14ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che precisino il campo di applicazione dello stesso, le modalità di concessione della proroga, il mantenimento delle scadenze successive, nonché l'eventuale cumulabilità con altri istituti di proroga.

Sulla proposta di deliberazione è stato acquisito per le vie brevi il parere dell'Associazione nazionale esercenti funiviari del Trentino e dell'Associazione dei tecnici responsabili della provincia.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- udita la relazione;
  - vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2012, n.1067;
  - visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1 dicembre 2015, n. 203;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 Agosto 2016, n. 1470;
  - visto il decreto direttoriale del Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti 18 maggio 2016, n.144;
  - visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

d e l i b e r a

1. di approvare le procedure per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 14ter della legge 5 giugno 2020, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", di cui all'allegato A) del presente provvedimento.
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumenti o diminuzioni di spesa o di entrata.

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A-proroga termini ademp.tecnici

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

## MODALITÀ OPERATIVE DI CONCESSIONE DELLA PROROGA DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI A FUNE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

### 1) Generalità

Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funicolari aeree (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e a collegamento permanente), o funicolari terrestri (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili) che nel seguito verranno genericamente indicati come “impianti”.

### 2) Proroga dei termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 e del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2016, n. 144

Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, possono essere prorogate di dodici mesi le scadenze relative alle seguenti attività, di cui al d.m. 203/2015 e d.d. 144/2016:

- a) revisione quinquennale;
- b) revisione generale;
- c) adempimenti finalizzati al proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica;
- d) dismissione e sostituzione delle funi tenditrici per raggiunto limite massimo di età, a condizione che i criteri di riduzione metallica previsti dal d.d. 144/2016 siano rispettati;
- e) rifacimento delle teste fuse;
- f) scorrimento delle funi portanti.

### 3) Modalità per la concessione della proroga

Per l'ottenimento della proroga di cui al punto 2) è necessario trasmettere al Servizio impianti a fune e piste da sci (SIF) mediante PEC, prima delle suddette scadenze, opportuna istanza da parte del concessionario, contenente:

- una relazione dettagliata, sottoscritta dal tecnico responsabile, in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove di competenza espletate;
- l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico per il periodo di proroga previsto, sottoscritta dal tecnico responsabile.

Il SIF, verificato l'avvenuto deposito della documentazione, comunica formalmente l'ottenimento della proroga, indicando il nuovo termine di scadenza.

Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al d.m. 203/2015 e d.d. 144/2016 o dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1470 del 30 agosto 2016.

### 4) Scadenze successive e cumulabilità con altri istituti di proroga

La proroga di una delle attività indicate al precedente punto 2) non modifica nessuna delle scadenze successive previste sull'impianto.

La proroga delle attività di cui al precedente punto 2), lettera b) e c), è applicabile solo agli impianti che, nell'anno corrente, giungono alla scadenza di revisione generale e di fine vita tecnica come definite nel d.m. 203/2015, o che siano già state prorogate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1470.

**5) Partecipazione dei funzionari della competente struttura provinciale (SIF) alle ispezioni e alle prove periodiche**

Per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dei funzionari della competente struttura provinciale (SIF) alle ispezioni e alle prove periodiche da effettuare da parte del tecnico responsabile, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl, "Emanazione del regolamento per l'esecuzione della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".